

13.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	290
Disegno di legge di conversione n. 860 (Articolo unico, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti ed ordini del giorno)	281
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	289
Ministro del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di documento)	289
Missioni valedoli nella seduta antimeridiana del 2 luglio 1992	289
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	289
ERRATA CORRIGE	290

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
26 MAGGIO 1992, N. 296, RECANTE COPERTURA DEI DISAVANZI NEL
SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (860)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, recante copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 gennaio 1992, n. 42, e 26 marzo 1992, n. 242.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. I mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi agli anni 1987-1990 possono essere contratti anche nei casi in cui gli enti locali, le loro aziende municipalizzate pluriservizio e le regioni abbiano già dato copertura, in tutto o in parte, ai predetti disavanzi con risorse finanziarie a carico dei propri bilanci. »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro del

tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartito tra le regioni un contributo di lire 20 miliardi destinato alla predisposizione di mezzi pubblici che consentano l'accesso ai cittadini portatori di *handicap*. Entro ulteriori 60 giorni, ciascuna regione, sentiti i comuni e le province interessati, provvede all'assegnazione della quota di detto contributo agli enti o alle aziende che esercitano il pubblico trasporto locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Fondo per la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto di sistemi che consentano l'accesso ai cittadini portatori di *handicap*" ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, gli enti locali e le regioni possono contrarre mutui decennali per la coper-

tura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi all'anno 1991.

2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché ai sensi del comma 1, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato.

3. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed ai sensi del comma 1, siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal ministro del tesoro in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la contribuzione statale di cui al comma 2 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

4. All'attribuzione del contributo statale di cui al comma 2 si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dei trasporti.

5. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette e corrisposto nell'anno 1993.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e lire 565 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) »;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

7. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assunzione dei mutui a copertura del disavanzo di esercizio 1991 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1992, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il rag-

giungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1997; il piano di risanamento deve essere predisposto ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310.

1. 7.

Piscitello, Turrone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In via prioritaria, i mutui sono contratti con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza in deroga al tetto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 e anche in eccedenza al limite di indebitamento delle regioni e degli enti locali territoriali.

1. 1.

Solaroli, Giordano Angelini,
Ronzani, Impegno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti o da contrarre, ai sensi degli articoli 2, commi 1 e 2 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché ai sensi del comma 1, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato, sempreché i disavanzi di gestione delle aziende e servizi di trasporto individuati alle lettere a), b) e c) del comma 4 del citato decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, siano stati ridotti del 15 per cento per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990 e del 20 per cento per l'anno 1991.

1. 2.

Magnabosco, Michielon, Castelli,
Leoni Orsenigo.

Al comma 2, sopprimere le parole: a statuto ordinario.

1. 8.

Piscitello.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato, con le seguenti: nella misura massima del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato e comunque per importi complessivi di spesa non superiori a lire 400 miliardi per il 1992, a lire 815 miliardi per il 1993 ed a lire 745 miliardi annui a decorrere dal 1994; i mutui devono essere stipulati entro il termine del 30 giugno 1993, a pena di esclusione dalla contribuzione statale.

1. 5.

Governo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai disavanzi di esercizio sono esclusi gli oneri derivanti dal contratto di lavoro nazionale che verranno ripianati con altro ed ulteriore provvedimento.

1. 4.

Boghetta, Fischetti, Caprili.

Al comma 3, sopprimere le parole: a statuto ordinario.

1. 9.

Piscitello.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

1. 10.

La Commissione.

Al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: è ripartito tra le regioni, aggiungere le seguenti: a statuto ordinario.

1. 6.

Governo.

Al comma 6, all'alinea, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: , con esclusione di quanto stabilito al comma 5-bis del presente articolo.

1. 11.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'articolo 18 del decreto-legge 18 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, esclude le regioni a statuto speciale dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di

esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e considerato altresì che il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, stanziava una contribuzione straordinaria per la copertura dei disavanzi stessi escludendo anch'esso le suddette regioni,

impegna il Governo

a limitare per il futuro l'esclusione delle regioni a statuto speciale esclusivamente al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi previsto dalla legge n. 151 del 1981, non escludendole invece da provvedimenti straordinari che in quanto tali devono riguardare le aziende dell'intero territorio nazionale.

9/860/1

« Piscitello ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
antimeridiana del 2 luglio 1992.**

Cresco, de Luca, Foschi, Iotti, Matarrese, Mongiello, Sacconi, Tremaglia.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 30 aprile 1992, nn. 271, 272 e 273, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 271, recante interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM » (526);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 272, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari » (527);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate » (528).

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 giugno 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa in data 16 maggio 1992 dal prefetto di Milano.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro del bilancio
e della programmazione economica.**

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 27 giugno 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 12 giugno 1992, riguardanti l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Questa documentazione sarà trasmessa — d'intesa con il Presidente del Senato — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni

statali, e sarà altresì trasmessa alle Commissioni competenti.

**Trasmissione di documenti
da consigli regionali.**

Il 30 giugno 1992 è pervenuto il seguente documento:

dal Consiglio regionale della Lombardia:

Mozione concernente: Sostegno ai lavoratori per una sollecita approvazione di un provvedimento legislativo per il pagamento degli scatti di contingenza maturati e impegno a liquidare le somme relative alla scala mobile ai dipendenti regionali.

Tale documento è stato trasmesso alle Commissioni competenti per materia ed è

a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 1° luglio 1992, alla pagina 274, prima colonna, sono soppresse le parole comprese dalla riga ventiduesima alla riga ventisettesima, essendo state pubblicate per un errore di stampa.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della medesima seduta, alla pagina 274, seconda colonna, sono soppresse le parole comprese dalla riga ottava alla riga ventesima, essendo state pubblicate per un errore di stampa.